



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento degli interventi previsti dal Programma P.I.P.P.I nell'ambito del PNRR - Missione n. 5 *"Inclusione e Coesione"*, Componente 2 – Sub-investimento 1.1.1 *"Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini"*, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Lotto unico – CIG A00D46FF14 CUP – I84H22000140006

INDICE

PARTE PRIMA

Premessa

Art. 1 – Oggetto dell' Affidamento

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Durata dell'Affidamento

Art. 4 – Sede di svolgimento del Servizio

Art. 5 – Definizione delle prestazioni e attività

Art. 6 – Target di riferimento e cronoprogramma

Art. 7 – Monitoraggio, valutazione, verifica

PARTE SECONDA

Art. 8 – Importo del contratto

Art. 9 – Revisione dei prezzi

Art.10 – Corrispettivo, fatturazione

Art. 11 – Modalità di rendicontazione delle spese e costi ammissibili

Art. 12 – Tracciabilità dei pagamenti

Art. 13 – Modifiche e/o varianti in corso di esecuzione dell'appalto

Art. 14 – Clausola sociale

Art. 15 – Rispetto D.lgs 81/08

Art. 16 – Obblighi dell'appaltatore

Art. 17 – Ulteriori obblighi dell'appaltatore

Art. 18 – Condizioni particolari

Art. 19 – Soddisfazione dell'utenza

Art. 20 – Attrezzature e materiali

Art. 21 – Strutture per lo svolgimento degli interventi

Art. 22 – Responsabilità civile - obbligo assicurativo

Art. 23 – Garanzia definitiva

Art. 24 – Interruzione del servizio e diritto di sciopero

Art. 25 – Controlli e penali per inadempimenti contrattuali

Art. 26 – Subappalto-divieto di cessione del contratto-cessione del credito



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

Art. 27 – Risoluzione

Art. 28 – Revoca

Art. 29 – Recesso

Art. 30 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

Art. 31– Codice di comportamento

Art. 32 – Foro competente

Art. 33 – Rinvio normati

PARTE PRIMA

PREMESSA

Il programma P.I.P.P.I., acronimo di Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, nasce nel 2011 dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Università di Padova. Da questa collaborazione è partita gradualmente la sperimentazione del Programma che ha riguardato dapprima le Città Metropolitane, per poi allargarsi con il coinvolgimento delle Regioni, a tutto il territorio nazionale. Il territorio dell'Unione Tresinaro Secchia, indicata come ATS del Distretto di Scandiano, ha partecipato all'implementazione del Programma P.I.P.P.I. 7 dal 2017, per due edizioni del programma. Il termine di "Istituzionalizzazione" che sta dentro l'acronimo P.I.P.P.I. non rimanda tanto alla pratica dell'allontanamento del bambino dal nucleo in senso letterale, ma riguarda tutti processi che possono essere dentro l'agire dei servizi che a causa di frammentazione degli interventi, ritardi, mancanze, generano assistenzialismo e cronicità limitando la persona nella sua possibilità di autodeterminarsi e di essere protagonista della propria vicenda personale e familiare.

Questo decennio di sperimentazione e ricerca ha permesso al Programma P.I.P.P.I. di essere inserito nel Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 e di essere riconosciuto a pieno titolo come Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS).

Oggi con le risorse provenienti dal PNRR, il Programma PIPPI conosce una nuova fase, vale a dire la possibilità di rinforzare la sua implementazione estendendo le pratiche di intervento e raggiungendo un maggior numero di famiglie vulnerabili, per il periodo 2022-2026 in tutto il territorio nazionale.

Il Programma si rivolge a famiglie in situazione di vulnerabilità con figli minori preferibilmente fino a 11 anni: si pone come obiettivo principale di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo nonché di fare in modo che i genitori si sentano sostenuti e incoraggiati nel dare ai propri figli le cure fisiche, psicologiche ed educative più appropriate. Il Programma Pippi prevede un piano di intervento unitario, sostenibile, intensivo e misurabile e si declina in un tempo definito ed in una dimensione partecipata e trasformativa che si realizza nel lavoro di Equipe Multidisciplinare. Tale Equipe si compone, a partire dalla famiglia e dal bambino, di tutte le figure che, a vario titolo e con

ruoli diversi, rappresentano soggetti significativi per il nucleo familiare: tutti i componenti lavorano insieme, sullo stesso piano, condividendo la responsabilità di raggiungere obiettivi comuni. Il percorso che si delinea all'interno dell'Equipe Multidisciplinare, definito "Progetto Quadro", parte dall'analisi della situazione familiare a cui tutti i componenti contribuiscono e prosegue delineando un insieme di azioni, di microprogettazioni, pensate per raggiungere insieme, ma ciascuno con una propria responsabilità, un traguardo possibile. Nel Progetto Quadro le azioni pensate potranno essere sostenute attraverso l'impiego di dispositivi di intervento, come individuati nella metodologia prevista nel Programma P.I.P.P.I., quali il dispositivo di *Educativa Domiciliare*, quello dei *Gruppi Genitori e Bambini*, di *Partenariato con i Servizi educativi e con la Scuola* ed il dispositivo delle *Famiglie Solidali*.

Lo strumento elettivo del lavoro in Equipe Multidisciplinare è il modello eco-sistemico de "Il Mondo del Bambino", definito anche "il triangolo del bambino", attraverso le cui tre dimensioni, lato "Bambino", lato "Famiglia" e lato "Ambiente", si leggono bisogni e potenzialità del bambino e si dirige l'azione del gruppo di lavoro.

Il programma, mettendo insieme il pensare e l'agire dei soggetti istituzionali e privati che lavorano con la famiglia, rappresenta il tentativo di fronteggiare unitamente la sfida di ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie e ridurre i processi di assistenzialismo legati all'agire dei servizi, creando un raccordo tra diverse istituzioni che condividono la stessa mission di promozione del benessere dei bambini e delle loro famiglie.

ART. 1 – OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione degli interventi, nell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Scandiano (RE), previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), - Missione 5 – Componente 2 – Sub-Investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini", e relativi al programma denominato P.I.P.P.I "Programma di Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione".

Le attività oggetto dell'affidamento riguarderanno azioni di tipo educativo e/o psicologico per n. 30 famiglie, residenti nei Comuni facenti parte dell'ATS, individuate dal Servizio Sociale Unificato

dell'Unione Tresinaro Secchia, Ente cui i Comuni dell'ATS hanno conferito la gestione della funzione welfare, fra cui la tutela delle persone di minore età e il sostegno alle responsabilità famigliari.

Il soggetto aggiudicatario dell'affidamento dovrà garantire la gestione dei seguenti servizi principali, denominati *dispositivi*, previsti nelle implementazioni del Programma P.I.P.P.I.:

- ATTIVITA' A – Partecipazione delle figure professionali richieste agli incontri delle Equipe Multidisciplinari come attività obbligatoria e complementare all'attività B.
- ATTIVITA' B – Attivazione dei Dispositivi
 - b.1) servizio di educativa domiciliare;
 - b. 2) servizio di gestione gruppi genitori e bambini.

Gli interventi sopra richiamati dovranno essere conformi alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato all'art. 4 e nelle *Linee di Indirizzo Nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità"*.

Le prestazioni e le attività dovranno essere svolte da figure professionali aventi i requisiti specificati all'art. 5 del presente capitolato.

ART. 2 – DESTINATARI

Il Programma prevede l'inclusione di almeno 30 Famiglie Target con figli da 0 a 11 anni, che se sostenute in maniera intensiva, metodica e per tempi definiti, attraverso un processo di empowerment secondo l'approccio della valutazione partecipativa e trasformativa da professionisti che lavorano in Equipe Multidisciplinari (EM), possono apprendere nuovi modi di esercitare la competenza genitoriale, maggiormente rispondenti ai bisogni evolutivi dei figli.

ART. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data precedente risultante dal verbale di avvio di esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e fino al 31 marzo 2026, periodo corrispondente a n. 3 implementazioni del Programma P.I.P.P.I., della durata di n.

18 mesi ciascuna, salvo diverse disposizioni relative alla procedura e salvo proroghe concesse dal Ministero alla Zona Sociale relativamente alla Convenzione stipulata per la realizzazione degli Interventi a valere su PNRR. Si precisa che le 3 implementazioni del Programma P.I.P.P.I., potranno avere fasi di lavoro concomitanti.

ART. 4 – SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attività saranno svolte per quanto attiene al Servizio di Educativa Domiciliare presso il domicilio delle famiglie e nei contesti extradomestici che saranno individuati nel Progetto Quadro di ogni minore inserito nel programma; per il servizio di consulenza psicologica le attività si realizzeranno presso le sedi del Servizio Sociale Unificato; per il Servizio di gestione dei Gruppi Genitori e Bambini le attività saranno svolte in una sede adeguata messa a disposizione dal gestore ed individuata di concerto col Servizio Sociale Unificato.

ART. 5 – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI E ATTIVITÀ

Le prestazioni minime, principali e complementari, oggetto del presente appalto riguardano i servizi previsti nel Programma P.I.P.P.I. descritti dalle Linee di indirizzo nazionali “L’Intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”, che rappresenta il riferimento metodologico del servizio oggetto del presente capitolato.

ATTIVITA' A

Partecipazione agli incontri delle Èquipe Multidisciplinari

Per ogni famiglia target individuata, verrà realizzato un percorso di accompagnamento volto a garantire ad ogni bambino una valutazione appropriata e di qualità della sua situazione personale, familiare e ambientale, con la relativa progettazione di un piano d’azione unitario, partecipato, sostenibile e multidimensionale, definito congiuntamente in Èquipe Multidisciplinare (da ora in poi EM) con la famiglia.

L'EM è responsabile del percorso di accompagnamento della famiglia per tutta la durata del Progetto e assicura i seguenti elementi chiave:

- realizzare, con la partecipazione dei genitori, del bambino e di tutti gli attori coinvolti, l'analisi dei bisogni del bambino;
- costruire il Progetto Quadro comprensivo delle azioni in maniera coerente con l'analisi svolta;
- realizzare le azioni progettate attraverso specifici dispositivi di intervento in tempi definiti;
- valutare il livello di raggiungimento dei risultati attesi;
- laddove necessario, garantire sostegno psicologico ad uno o più componenti del nucleo familiare, non interessato da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- contribuire al dispositivo partenariato con le scuole, anche attraverso incontri di sensibilizzazione e formazione all'utilizzo degli strumenti Pippi.

All'interno dell'EM i diversi soggetti che vi partecipano, integrano i loro punti di vista per analizzare in forma completa e approfondita i bisogni e le potenzialità del bambino e per progettare in maniera condivisa gli interventi che possano rispondervi in maniera pertinente, in base alle competenze e agli strumenti del proprio bagaglio professionale.

La composizione dell'EM si determina in funzione dei bisogni del bambino, secondo un criterio "a geometria variabile", per cui si prevede un gruppo costante di soggetti (EM di base), che individua tra i propri componenti un responsabile del percorso con la famiglia, e da una serie di professionisti e di altre figure che si possono aggiungere di volta in volta e a seconda della situazione (EM allargata).

La composizione dell'EM di base prevede la presenza:

- dei componenti della famiglia (figure genitoriali e o parentali, e in relazione all'età, il bambino);
- assistente sociale dell'Unione Tresinaro Secchia;
- educatore professionale del soggetto affidatario;
- psicologo dell'Ausl per le situazioni interessate da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (circa 5 per ogni implementazione) e psicologo del soggetto affidatario per le famiglie non coinvolte in procedimenti giudiziari;
- educatrici/insegnanti del Nido o della Scuola frequentata dal bambino.

Gli incontri dell'EM hanno una frequenza ravvicinata nella prima fase di implementazione, per garantire una appropriata e celere lettura dei bisogni finalizzata a condividere e formulare interventi e azioni che definiranno il Progetto Quadro, per poi proseguire con una cadenza più dilatata fino alla conclusione del percorso.

Il soggetto affidatario dovrà garantire la partecipazione delle seguenti figure professionali agli incontri di EM:

- Educatore Professionale con esperienza in servizi di assistenza domiciliare minori e/o in servizi previsti dalla Programmazione Pippi, per n. 360 h per ciascuna implementazione, pari a complessive n. h 1.080 per il periodo settembre 2023 – marzo 2026 a favore delle 30 famiglie;
- Psicologo in possesso di Laurea Vecchio Ordinamento in "Psicologia" o di Diploma di Laurea triennale in "Scienze e tecniche psicologiche" (classe L-24) e iscrizione all'albo professionale, per n. 250 h, per ciascuna implementazione, pari a complessive n. h 750 per il triennio, per almeno 15 famiglie non interessate da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

EDUCATORE	n. 360 h a implementazione	n. 1080 h. complessive	€ 24.051,60 iva esclusa
PSICOLOGO	n. 250 h a implementazione	n. 750 h. complessive	€ 21.817,50 iva esclusa

Attività B - DISPOSITIVI

I dispositivi d'intervento costituiscono l'insieme delle azioni con le quali realizzare il Progetto Quadro condiviso nell'EM. I dispositivi sono da intendersi come un insieme articolato di interventi attraverso i quali si mette a disposizione un accompagnamento globale e intensivo alla famiglia, finalizzato alla riattivazione delle sue risorse interne ed esterne, alla sua emancipazione dall'aiuto istituzionale. Si tratta di interventi interdisciplinari a favore sia dei bambini che delle figure genitoriali; sia individuali che di gruppo; sia di natura formale che informale e che insistono sulle dimensioni sociali, psicologiche, scolastiche, educative e di sostegno alle condizioni di vita.

Dispositivo b.1) servizio di educativa domiciliare

Il soggetto affidatario avrà il compito di gestire l'attivazione del Servizio di Educativa Domiciliare per ogni famiglia target inserita nel Programma.

Si tratta di un dispositivo attraverso il quale gli educatori, rispondono ai bisogni di crescita dei minori e di sostegno genitoriale per le famiglie che presentano fragilità relative alla sfera educativa, relazionale e sociale e difficoltà di organizzazione della vita quotidiana.

È un servizio da intendersi come risorsa per il sistema familiare nel suo complesso, in cui l'educatore non si sostituisce alle funzioni genitoriali ma si attiva per sostenere, rinforzare e far emergere quelle necessarie ai bisogni di crescita dei bambini.

L'educatore deve essere presente con regolarità nell'ambiente di vita del bambino e della famiglia (domestico ed extradomestico), per valorizzare le risorse che là si manifestano e per lavorare sugli aspetti carenti. Il lavoro dell'educatore è dedicato ad accompagnare il nucleo familiare nella costruzione di risposte positive ai bisogni evolutivi del bambino, in termini di competenze e strategie, in modo da rendere le figure genitoriali più consapevoli e progressivamente più autonome.

Il contenuto dell'intervento riguarda tutto ciò che può permettere ai genitori di migliorare progressivamente le proprie condizioni di vita e la relazione educativa con i figli. Di conseguenza, le azioni di Educativa Domiciliare sono relative a tutte e tre le dimensioni dei lati de "Il Mondo del Bambino". L'Educatore pertanto:

- accompagna il bambino a sviluppare le proprie capacità nelle diverse aree della crescita (lato bambino);
- accompagna chi si prende cura di lui a rinforzare o apprendere le competenze necessarie per aiutare il bambino a crescere positivamente (lato competenze genitoriali);
- accompagna il bambino e chi si prende cura di lui ad integrarsi in maniera positiva nell'ambiente sociale di appartenenza (lato ambiente);

Il soggetto affidatario dovrà garantire il Servizio di Educativa Domiciliare, per ciascuna delle 30 famiglie che saranno inserite nelle tre implementazioni, attraverso la seguente figura professionale: educatore (D1) con esperienza in servizi di assistenza domiciliare minori e/o in servizi previsti dalla Programmazione Pippi, per n. 1.779 h per ciascuna implementazione, pari a complessive n. 5.337 h per il periodo settembre 2023 – marzo 2026

EDUCATORE	n. 1779 h. a implementazione	n. 5337 h. complessive	€ 118.854,99
-----------	------------------------------	------------------------	--------------

Dispositivo b. 2) servizio di gestione gruppi genitori e bambini

Il soggetto affidatario avrà il compito di gestire il dispositivo Gruppi Genitori e Bambini, in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale Unificato ed il Centro per le Famiglie, ai quali afferiranno le famiglie target inserite in ogni implementazione.

Si tratta di un dispositivo attraverso il quale lo psicologo, gli educatori professionali e gli operatori del Servizio Sociale, attraverso cicli di incontri, lavorano parallelamente con il Gruppo dei genitori ed il Gruppo dei bambini, anche per avvicinare le famiglie alle risorse già presenti presso il centro per le famiglie territoriale.

All'interno del Programma P.I.P.P.I. l'attività dei Gruppi con i genitori e con i bambini fa parte del percorso di assessment, progettazione e valutazione realizzati insieme alle famiglie, con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

- aiutare i genitori partecipanti a far emergere e a condividere elementi di conoscenza di sé e della propria famiglia;
- offrire un contesto aggiuntivo di intervento, coerente con gli obiettivi concordati nel Progetto di accompagnamento delle famiglie;
- contribuire alla comprensione da parte dei genitori della loro situazione attuale e all'individuazione di direzioni possibili e progettabili di miglioramento del benessere dei bambini e dei genitori stessi.

Il soggetto affidatario dovrà garantire la gestione dei Gruppi Genitori e Bambini, per le 30 famiglie che saranno inserite nelle tre implementazioni, attraverso le seguenti figure professionali:

- Educatore (D1) con esperienza in servizi di assistenza domiciliare minori e/o in servizi previsti dalla Programmazione Pippi per n. 80 h per ciascuna implementazione, pari a complessive n. 240 h per il periodo settembre 2023 – marzo 2026;
- Psicologo in possesso di Laurea Vecchio Ordinamento in "Psicologia" o di Diploma di Laurea triennale in "Scienze e tecniche psicologiche" (classe L-24) e iscrizione all'albo professionale, per n. 40 h per ciascuna implementazione, pari a complessive n. 120 h per il periodo settembre 2023 – marzo 2026.

EDUCATORE	n. 80 h a implementazione	n. 240 h. complessive	€ 5.344,80 iva esclusa
PSICOLOGO	n. 40 h a implementazione	n. 120 h. complessive	€ 3.490,80 iva esclusa

Il personale che sarà individuato dal soggetto affidatario dovrà essere in possesso della patente di guida cat. B.

Dispositivo b.3) Coordinamento del servizio

Il soggetto affidatario dovrà individuare un Coordinatore (Educatore D2), con comprovata esperienza, che dovrà garantire la corretta esecuzione del servizio complessivo, la possibilità di accesso alle opportunità formative necessarie al programma per tutto il personale adibito, collaborare alla programmazione generale suggerendo piani di sviluppo territoriale, e sarà la costante interfaccia con il Referente territoriale ed i Coach dell'Unione Tresinaro Secchia per l'implementazione del programma, segnalando tempestivamente eventuali criticità che dovessero emergere nel corso degli interventi.

COORDINATORE	n. 42 h a implementazione	n. 126 h. complessive	€ 2.972,50 iva esclusa
--------------	---------------------------	-----------------------	------------------------

ART. 6 – TARGET DI RIFERIMENTO E CRONOPROGRAMMA

Per il rispetto delle condizionalità del PNRR l'affidatario dovrà concorrere al raggiungimento dei target previsti dal progetto presentato dall'Unione Tresinaro Secchia a valere su Avviso 1/2022 finanziato dai fondi PNRR – Next Generation EU e dovrà necessariamente rispettare i tempi di realizzazione delle attività previsti dal cronoprogramma allegato al presente capitolato (Allegato 3) salvo diverse indicazioni della stazione appaltante.

ART. 7 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, VERIFICA

1. Il servizio deve essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore. La vigilanza sui servizi/interventi compete all'Unione Tresinaro Secchia con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni. Il committente ha inoltre la facoltà di stabilire contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio/intervento, nonché con gli altri soggetti, istituzionali e non, coinvolti.

2. I controlli sulla natura e sul regolare andamento del servizio/intervento vengono svolti, per conto del committente, dal Direttore di Esecuzione individuato dall'Unione Tresinaro Secchia che si potrà avvalere delle figure professionali e specialistiche dipendenti degli Enti Pubblici territoriali (Unione Tresinaro Secchia, Comuni del Distretto e Distretto Sanitario territoriale).
3. L'Unione Tresinaro Secchia può richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sul regolare svolgimento del servizio/intervento ed attuare controlli a campione, così come è facoltà del committente poter accedere alla documentazione amministrativa e contabile dell'Appaltatore.
4. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di comunicare al Committente il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività attraverso format condivisi con l'Ente che consentirà la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, pena l'applicazione di penali indicate al art. 25 del presente capitolato;
Due volte l'anno in occasione della rendicontazione del PNRR e alle date stabilite dall'Ente appaltante sarà effettuata la verifica con il responsabile tecnico dell'impresa e con il direttore di esecuzione del contratto i cui esiti dovranno essere riportati su di un apposito verbale redatto in contraddittorio.
5. Il soggetto attuatore dovrà trasmettere tutta la documentazione atta a comprovare l'effettivo e regolare svolgimento delle attività, ivi compresi presenziari controfirmati dalle famiglie coinvolte, e le spese sostenute mensilmente.
6. L'ente appaltante effettuerà costantemente in ogni momento e con i mezzi ritenuti più idonei i **controlli diretti** amministrativo-contabili e di gestione atti a verificare che gli interventi siano svolti in conformità alle norme di legge applicabili, secondo quanto stabilito dal presente capitolato, dall'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria e dal contratto di appalto.
7. Il soggetto attuatore si impegna a predisporre sistemi di **valutazione della qualità** del servizio.
8. L'Appaltatore è tenuto ad inserire nel suo sistema di controllo, e almeno una volta nel corso di ognuno degli anni di affidamento, la misurazione del **grado di soddisfazione dell'utenza**, sia per quanto attiene l'Ente committente sia per quanto attiene i destinatari finali, con l'obbligo di

condividere con l'Unione Tresinaro Secchia i risultati di tale indagine e proporre soluzioni e miglioramenti.

9. In tutti i documenti giustificativi di spesa, pagamento e a supporto delle attività dovrà essere riportato il **Codice Cup di Progetto I84H22000140006** il Cig di gara e i loghi del PNRR.

PARTE SECONDA

Art. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto, per l'esecuzione delle attività per il periodo settembre 2023 – marzo 2026, è pari a € 184.974,27 finanziato dall'Unione Europea con Fondi NextGenerationEU, dedotto del ribasso offerto in sede di gara.

Descrizione servizi	CPV	importo
PNRR – Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 – Sub investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”		€ 184.974,27
Di cui costo complessivo della manodopera non soggetto a ribasso		€ 176.555,97
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00
Importo complessivo a base di gara		€ 184.974,27

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo a base di gara è stato determinato a partire dall'applicazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore “socio-sanitario, assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo” come da tabella provinciale ccnl coop sociali settembre 2020. L'importo comprende eventuali trasporti che si rendessero necessari e che dovranno essere effettuati dal gestore con mezzi propri debitamente assicurati, nonché spese minute a carico degli educatori per l'accesso ad attività e la messa in disponibilità di sedi per attivazione dei dispositivi.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo ulteriore.

Il valore globale stimato coincide con l'importo a base di gara non essendo previste proroghe.

importo complessivo a base di gara	importo per proroga	Valore globale stimato
€ 184.974,27	€ 0,00	€ 184.974,27

Art. 9 – REVISIONE DEI PREZZI

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese connesse all'esecuzione del servizio in oggetto. A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita richiesta di parte e previa autorizzazione del R.U.P., a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. Tale revisione è operata applicando l'80% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 10 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE

1. L'affidataria provvederà ad emettere mensilmente la **fattura in formato elettronico**. I pagamenti saranno effettuati sulla base delle ore mensili di servizio dell'appalto prestate, compresa l'aliquota IVA dichiarata in sede di gara, in ragione delle ore di servizio effettivamente svolte.
2. Le singole fatture saranno liquidate entro 30 gg. dalla ricezione delle stesse, previa verifica dei servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento e della regolarità della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti in seguito a esito negativo delle verifiche sopra citate, il prestatore di servizi non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

3. In nessun caso la stazione appaltante farà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente capitolato. Il pagamento della prestazione, in ogni caso, è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà richiesto esclusivamente dalla stazione appaltante ex art. 16-bis, comma 10, del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.
4. Il documento fiscale dovrà contenere obbligatoriamente il **CIG** il **CUP** I84H22000140006 di progetto e la seguente descrizione PNRR-M5C2- Intervento 1.1.1 - sostegno alle capacità genitoriali – Programma PIPPI.
5. Nei corrispettivi si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente capitolato.
6. Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. Gli oneri finanziari di realizzazione delle prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Appaltatore nell'offerta tecnica sono interamente a carico del medesimo e tali prestazioni si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.
8. In ogni caso, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 36 del 2023, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E COSTI AMMISSIBILI

1. Il soggetto aggiudicatario per il rispetto delle condizionalità del PNRR in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese, dovrà trasmettere all'Unione Tresinaro Secchia, contestualmente alla fatturazione, i seguenti documenti :
 - report mensile complessivo delle ore svolte;
 - mensilmente, fogli di presenza degli educatori controfirmati dai singoli utenti per le prestazioni ricevute;

- tutta la documentazione in originale siglata dal Responsabile dell’Affidamento individuato dalla Ditta aggiudicataria e controfirmata dal responsabile del servizio della stazione appaltante che attesti l’attività eseguita riportando i dati qualitativi e quantitativi del servizio;
 - periodicamente (marzo e settembre di ogni anno) il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività rispetto al cronoprogramma;
 - periodicamente, almeno due volte all’anno, relazione sui servizi svolti
2. Relativamente alle risorse umane il soggetto affidatario dovrà trasmettere, oltre ai curricula, anche le disposizioni di servizio per ciascun operatore impiegato che attestino le ore da svolgere per la progettazione in oggetto e il relativo calcolo del costo orario;
 3. In assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti agli interventi/progetti PNRR -Missione 5 – Sb investimento 1.1.1, l’attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento UE 1303/2013 salvo ulteriori e specifiche disposizioni inerenti il PNRR e/o più restrittive previste all’interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc..).

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. Nello specifico, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e

ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG.

ART. 13 – MODIFICHE E/O VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi espressamente previsti dall'Art. 120 del D.Lgs n.36/2023;

ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE

Non è prevista Clausola Sociale, essendo le prestazioni del presente capitolato di nuova attivazione.

ART. 15 – RISPETTO D.LGS 81/08

L'Affidatario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, in specie per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, attraverso l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché ponendo in essere ogni adempimento e/o obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti previsto dalla legge.

In relazione agli interventi del presente appalto si valuta che non sia necessaria la stesura del D.U.V.R.I., di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008, in quanto si prevede che il servizio sarà prestato da un'unica ditta senza che intervengano lavoratori del committente salvo gli incontri di programmazione, coordinamento, monitoraggio, verifica e controllo, interventi di natura prettamente intellettuale. Non è prevedibile, inoltre, che sussistano rischi da interferenze lavorative legate alla specificità degli interventi svolti.

Pertanto i costi per la sicurezza per i servizi oggetto di gara sono pari a zero.

I servizi dovranno essere eseguiti in conformità alle norme finalizzate al contenimento del contagio Covid19 vigenti e sopravvenute in corso di gara e/o di esecuzione del contratto di appalto.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a. eseguire correttamente i servizi/interventi oggetto dell'appalto nella quantità e nelle modalità stabilite dall'Unione Tresinaro Secchia, in attuazione delle implementazioni P.I.P.P.I, nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente Capitolato;
- b. assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato;
- c. assicurare la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica ed esperienza professionale, secondo gli standard di qualità previsti dal presente capitolato;
- d. effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità nonché della normativa vigente in materia, anche in ordine alla pandemia da virus Covid-19;
- e. provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi per il personale impiegato;
- f. assumere tutti gli oneri derivanti dal trasporto dei propri operatori e alla dotazione per gli stessi di eventuale abbigliamento e dei dispositivi di protezione individuali, nonché del materiale e/o beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni;
- g. contenere il fenomeno del turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;

h. sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Unione Tresinaro Secchia e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo si applica l'art. 117, commi 5 e 6 del Codice degli appalti.

ART. 17 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato inoltre a individuare le figure responsabili deputate a interfacciarsi con l'Unione Tresinaro Secchia e in particolare dovrà:

1. nominare un coordinatore tecnico degli Interventi/azioni interlocutore con i Referenti di area dei servizi dell'Unione Tresinaro Secchia per ogni problema relativo allo svolgimento delle attività del "Programma P.I.P.P.I.", con funzioni attinenti alla gestione e il coordinamento del personale addetto, alla predisposizione e attuazione di tutti gli strumenti di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione. Tale coordinatore tecnico dovrà segnalare al Referente Territoriale del Programma P.I.P.P.I. e al DEC individuato dalla stazione appaltante, in modo tempestivo, direttamente o a mezzo di relazione scritta, eventuali gravi difficoltà e problematiche emerse durante l'esecuzione del servizio e che richiedano interventi o soluzioni immediate;
2. munire il personale di visibile segno di riconoscimento (cartellino identificativo);
3. trasmettere prima dell'avvio delle attività e in caso di sostituzione, il nominativo del Coordinatore tecnico corredato dal suo curriculum formativo e professionale ed i relativi recapiti: indirizzo, telefono, E-mail, Pec;
4. trasmettere, prima dell'avvio delle attività, l'elenco del personale utilizzato unitamente al Curriculum vitae ed i relativi recapiti: indirizzo, telefono, E-mail, Pec;
5. far partecipare, qualora appositamente convocato il personale impiegato alle riunioni indette dall'Unione Tresinaro Secchia, senza ulteriori costi e oneri a carico della stazione appaltante.
6. attenersi alle disposizioni impartite dalla normativa europea e dall'Unione Tresinaro Secchia, in materia di pubblicizzazione delle attività e delle prestazioni finanziate dall'unione Europea,

mediante l'utilizzo di apposita modulistica e cartellonistica (comprese misure e format) contenente i loghi degli Enti finanziatori e il richiamo alla normativa europea;

7. garantire da parte degli operatori la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità e degli orari;
8. garantire per l'espletamento del servizio, la formazione obbligatoria prevista dal Programma P.I.P.P.I., per gli operatori che faranno parte dell'Èquipe Multidisciplinari, fermo restando a proprio carico le eventuali spese per la partecipazione;
9. effettuare l'aggiornamento obbligatorio del proprio personale;
10. supportare ed assistere l'Unione Tresinaro Secchia in tutte le fasi di gestione dei servizi e predisporre tutta la documentazione di rendicontazione dei costi, la reportistica e la documentazione delle attività come indicato nel presente capitolato;
11. rispettare quanto disposto dagli atti comunali e da tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali, ivi compreso ogni onere relativo all'acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi, licenze necessarie per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, iniziative, anche aperte o esposte al pubblico;
12. impegnarsi a partecipare agli incontri di monitoraggio sull'andamento delle attività dai quali potrà scaturire l'eventuale rimodulazione delle attività in base alle criticità riscontrate e agli indicatori da raggiungere (fisici e finanziari).
13. comunicare tempestivamente (entro 24 ore) all'Unione Tresinaro Secchia il mancato svolgimento dei servizi a causa di assenza ingiustificata del beneficiario presso il domicilio o altro luogo sede di servizio.

ART. 18 – CONDIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, del DL 77/2021 "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC" e della Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022, l'operatore economico è tenuto a:

1. produrre, (se operatore con più di 50 dipendenti), copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero in mancanza, attestando la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 2);
2. consegnare, (se operatore aggiudicatario del contratto, con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50), entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3);
3. produrre entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustri le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis).

Relativamente a questa procedura sono derogati gli obblighi di cui all'art 47 comma 4 del sopracitato DL 77/2021, considerata la particolare natura del servizio e la necessità di utilizzare personale dotato di specifica esperienza e/o di particolari abilità professionali (comma 7 art. 47).

ART. 19 – RISPETTO L. N. 68/99

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni della legge 68/99 e quindi deve essere in regola con le norme che regolamentano il diritto al lavoro dei disabili, in caso alternativo deve dichiarare di non essere tenuto.

ART. 20 – SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

L'Appaltatore è tenuto ad inserire nel suo sistema di controllo, e almeno una volta nel corso di ognuno degli anni di affidamento, la misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza, sia per quanto attiene l'Ente committente sia per quanto attiene i destinatari finali, con l'obbligo di condividere con l'Unione Tresinaro Secchia i risultati di tale indagine e proporre soluzioni e miglioramenti. L'Unione Tresinaro Secchia si riserva di attivare modalità di controllo sulla qualità dei servizi/interventi attraverso strumenti e modalità propri.

ART. 21 – ATTREZZATURE E MATERIALI

L'Appaltatore è tenuto a fornire alle risorse umane impegnate nel progetto i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario, connesso o complementare alle prestazioni oggetto dell'affidamento, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo ulteriore.

ART. 22 – STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI

1. Come già definito nell'Art. 3 - parte prima – del presente capitolato, le attività saranno svolte, per quanto attiene al Servizio di Educativa Domiciliare, presso il domicilio delle famiglie e nei contesti extradomestici che saranno individuati nel Progetto Quadro di ogni minore inserito nel programma, mentre per il Servizio di gestione dei Gruppi Genitori e Bambini le attività saranno svolte in una sede messa a disposizione dall'Appaltatore scelta di concerto con l'Unione Tresinaro Secchia.
2. L'Unione Tresinaro Secchia autorizza l'Appaltatore all'uso di strutture, attrezzature e beni di sua proprietà o di proprietà dei Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia. Gli arredi e le attrezzature messi a disposizione sono conformi alla normativa sulla sicurezza, sono inventariati e

l'Appaltatore dovrà provvedere con cura alla loro manutenzione ordinaria rispondendone per la custodia, salvo il normale deterioramento d'uso.

3. Sono a carico dell'Unione o dei Comuni i costi relativi alle utenze (luce, gas, acqua, telefono, ecc.), delle sedi messe a disposizione.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ CIVILE- OBBLIGO ASSICURATIVO

1. L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione degli interventi affidati, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara, mediante autonoma organizzazione e sollevando l'Unione Tresinaro Secchia e gli altri comuni della Zona Sociale da ogni responsabilità.
2. L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi/interventi senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione Tresinaro Secchia, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
3. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri operatori, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula del contratto, o della consegna, se precedente alla stipula, per un periodo almeno pari alla durata dell'affidamento e per un massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00. Tale polizza dovrà, in particolare, garantire l'Appaltatore oltre che l'Unione Tresinaro Secchia, e i Comuni che ne fanno parte, contro i danni che, durante lo svolgimento dell'affidamento, in qualsiasi modo e/o maniera possano essere arrecati dai propri operatori a terzi, intendendosi per tali anche i fruitori finali del servizio medesimo ed i loro beni.
4. Al momento della firma del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato la seguente copertura assicurativa avente validità per tutta la durata dell'appalto: Polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano

provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:

- RCT € 3.000.000,00 unico per sinistro RCO € 3.000.000,00 per sinistro;
- limite per persona non inferiore a € 1.500.000,00.

5. La copertura assicurativa sopra menzionata dovrà prevedere espressamente che l'Unione Tresinaro Secchia deve considerarsi Terzo. L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. L'Unione Tresinaro Secchia è espressamente esonerato per qualsiasi evento o danno a cose e persone che dovesse verificarsi nell'espletamento delle attività/prestazioni.
6. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio di cui al presente Capitolato, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00.
7. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 24 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, anche quelle a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, l'Operatore economico aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 (5% nel caso in cui l'aggiudicatario sia una cooperativa sociale), a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza

delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione e anteriormente alla stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva costituita con fideiussione bancaria o assicurativa. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi dell'art. 117 co. 9 del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione servizio.

ART. 25 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO DI SCIOPERO

I servizi/interventi oggetto dell'Appalto sono, ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse. Pertanto gli interventi non potranno essere sospesi per alcun motivo, tranne che per il verificarsi di casi di forza maggiore imprevisti ed imprevedibili (che dovranno essere comunicati entro le 24 ore successive) e per l'esercizio del diritto di sciopero (da comunicare entro i tre giorni antecedenti alla data prevista per lo stesso). Nulla è dovuto all'Appaltatore per le mancate prestazioni. Le responsabilità civili e penali nel caso di abbandono dell'utente assistito sono a totale carico dell'Appaltatore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse o necessità l'Unione Tresinaro Secchia può inoltre ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione. In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Affidatario alcun compenso o indennizzo salvo quanto previsto all'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

ART. 26 – CONTROLLI E PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI- SANZIONI

L'Unione Tresinaro Secchia ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni e di chiederne il corretto adempimento per garantire il buon andamento del Servizio.

Le eventuali carenze, in riferimento alle richieste, verranno segnalate al referente dell'impresa appaltatrice che dovrà porvi prontamente rimedio, oltre a fornire adeguate motivazioni e/o giustificazioni.

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

- fino ad un massimo di Euro 2.000,00 qualora l'aggiudicatario si renda responsabile di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- fino ad un massimo di Euro 1.000,00 qualora l'aggiudicatario si renda responsabile di sospensione /abbandono/mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi affidati o impieghi personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia/efficienza del servizio o effettui il servizio fuori dei tempi convenuti o sostituisca il personale con operatori non rispondenti alle caratteristiche richieste;
- ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la penale per il ritardato adempimento è pari per ogni giorno di ritardo all'importo corrispondente allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto ad altra impresa in danno dell'aggiudicatario. L'Amministrazione ha facoltà di applicare le penalità quando ricorrano una o più ipotesi previste al precedente articolo accertate in occasione dei controlli effettuati. Gli uffici competenti, salvi i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando la Ditta a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni. In casi di inadempienza a tale incombenza nel termine stabilito ovvero nel caso la Ditta fornisca giustificazioni non ritenute

sufficienti, l'Amministrazione applicherà le penalità indicate all'articolo precedente. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non corrispettivo giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono. Le penalità sono notificate all'impresa mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della stessa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso.

ART. 27 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

1. È ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell'Art 119, del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i; il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
2. Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) numero 2 del Codice ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120 c. 13 del codice, ai fini dell'opponibilità all'Unione Tresinaro Secchia, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Unione medesima.
4. L'Unione Tresinaro Secchia si riserva la facoltà, in caso di urgenza e necessità, di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto anche nelle more di stipula dello stesso. In caso di necessità o di urgenza, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipula, ai sensi dell'art. 50, comma 6, D.Lgs. 36/2023, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente Capitolato.

5. L'Operatore economico aggiudicatario è responsabile per i danni, derivati all'Amministrazione, a seguito della mancata stipulazione del contratto per propria colpa, così come per i maggiori oneri da sostenere a causa delle diverse condizioni di affidamento.

ART. 28 – RISOLUZIONE

1. L'Unione Tresinaro Secchia procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Appaltatore. In tale ipotesi il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC.
2. Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, le seguenti fattispecie:
- frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
 - perdita da parte dell'aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali le situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - cessione del contratto anche parziale;
 - subappalto abusivo;

- contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
 - inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o per i soci lavoratori di cooperative;
 - interruzione non motivata del servizio;
 - mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 - impiego di personale non dipendente dell'impresa;
 - mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165*", nonché del codice di comportamento integrativo dell'Unione Tresinaro Secchia approvato con Deliberazione di Giunta n. 27 del 30/03/2021;
 - in tutti i casi previsti dall'art. 122, comma 2 del D.lgs. 36/2023;
 - effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - nelle ipotesi previste dalla legge.
3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Appaltatore, L'Unione Tresinaro Secchia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 24 del presente capitolato. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti. L'Unione Tresinaro

Secchia in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del Servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per il nuovo affidamento del Servizio.

ART. 29 – REVOCA

L'appalto può essere revocato in qualsiasi momento con decisione motivata e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione quando vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse che hanno determinato l'appalto o per l'intervenire di sopravvenuti motivi di pubblico interesse alla cessazione.

ART. 30 – RECESSO

L'Unione Tresinaro Secchia può recedere dal contratto in qualunque tempo nel rispetto dell'art. 123 del Codice. Si applica altresì la clausola prevista all'art.1, comma 13, del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazione della L. 135/2012.

ART. 31 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il personale addetto all'intervento è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
2. L'Appaltatore, in qualità di co-titolare del trattamento dei dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutela dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
3. I dati forniti dall'affidatario saranno trattati dall'Unione Tresinaro Secchia esclusivamente per finalità connesse alla procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto e della rendicontazione ai sensi del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) entrato in vigore il 25 Maggio 2018. I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il

tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è l'Unione Tresinaro Secchia con sede legale in C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE)—nella persona del Presidente pro tempore dell'Unione Tresinaro Secchia, Matteo Nasciuti.

ART. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R n 62 del 16/04/2013, avente oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001" nonché del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Unione Tresinaro Secchia approvato con Deliberazione di Giunta n. 27 del 30/03/2021 codici che pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso poiché consultabili on line sul sito istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia nella sezione Amministrazione trasparente.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione e/o interpretazione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il foro di Reggio Emilia.

ART. 34 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici (D.Lgs n.36/2023 e s.m.i).